

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE “CASA MUSEO CARLO PEPI” APS

Art. 1
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

L'Ente del Terzo Settore denominato Associazione “CASA MUSEO CARLO PEPI” APS, Associazione di promozione Sociale, di seguito definita semplicemente Associazione, è senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale e diretta esclusivamente al perseguimento delle finalità di utilità sociale. L'Associazione opera ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 e delle leggi regionali attuative con relativi aggiornamenti. Si basa sulla democraticità della struttura e le cariche associative sono elettive e gratuite; soci, patrimonio, bilancio e cariche sociali sono regolati dai successivi articoli statutari. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Crespina-Lorenzana (PI) via I Gioielli n.15 dove viene posto anche il recapito postale. Non avendo limiti di territorio, potrà avere sedi di rappresentanza dove lo riterrà più opportuno il Consiglio Direttivo. La sede legale e il recapito postale possono variare all'interno dello stesso Comune su deliberazione del Consiglio Direttivo in carica. L'Associazione ha durata illimitata. L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Art. 2
SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'associazione ha come scopo la custodia della memoria di Carlo Pepi, della sua attività di critico militante attento al rispetto della legalità, la valorizzazione della collezione di opere d'arte, dell'archivio e del fondo librario (attualmente conservati dagli eredi nella villa di via Gioielli 13 a Crespina-Lorenzana, (PI), da lui realizzati. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, filosofico, in particolare volte a favorire la conoscenza, ma anche il dialogo e lo scambio interculturale e l'impegno civile.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende:

- 1) Promuovere, organizzare, gestire e svolgere in proprio o in collaborazione con altri organismi o enti pubblici e privati, in spazi sia al chiuso che all'aperto, sia in ambito nazionale che internazionale, eventi culturali, concorsi di pittura e scultura, festival, conferenze, seminari,

convegni, workshop, incontri, mostre, rappresentazioni teatrali, esibizioni musicali, produzioni e proiezioni di video, film, documentari, e qualsivoglia attività culturale attinente allo scopo di promuovere genericamente la cultura, ma con particolare riguardo alla figura di CARLO PEPI.

- 2) Promuovere iniziative ed eventi di natura artistico-culturale, filosofica, antropologica, anche di carattere innovativo e sperimentale, con particolare attenzione al dialogo intergenerazionale.
- 3) Contribuire a riordinare e custodire l'archivio generale completo dei documenti e delle opere di CARLO PEPI, affinché si possa attuare una corretta tutela e salvaguardia di tutte le testimonianze materiali e immateriali connesse al suo nome e ai suoi interessi, che possano confluire in pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo.
- 4) Aderire e partecipare alle attività della Associazione Nazionale delle Case della Memoria, alla Rete Europea delle Case Museo dei Personaggi Illustri e collaborare in vista dell'iscrizione della Villa Modigliani nell'elenco delle "Dimore storiche" italiane contribuendo alla valorizzazione, anche con visite guidate, specifiche pubblicazioni e/o proiezioni, incontri ecc., collaborando anche all'eventuale formazione delle guide turistiche.
- 5) Offrire eventuali consulenze e collaborare, sia con gli enti pubblici che privati, per la corretta conservazione e gli eventuali restauri delle opere custodite nella Collezione di CARLO PEPI.
- 6) Collaborare affinché le opere della Collezione CARLO PEPI siano adeguatamente valorizzate in esposizioni in gallerie, musei, centri culturali ecc.
- 7) Stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, che possano favorire la realizzazione degli scopi statuari. Collaborare con altre associazioni similari, comprese le "Case d'Artista", o contribuire alla co-fondazione, per contribuire ad incentivare sul territorio operativo dell'Associazione le attività di valorizzazione di personalità attive in ogni campo dei Beni Culturali.
- 8) Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente. Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature dell'arte, un sollievo al proprio disagio o un modo per esprimere la propria creatività.
- 9) Reperire e gestire fondi, sia pubblici che privati, attrezzature, immobilizzazioni e realizzare tutte quelle attività, a norma di legge, che l'associazione riterrà opportune per procacciarsi i mezzi necessari per il raggiungimento dello scopo sociale.
- 10) Realizzare un sito internet in cui rendere accessibili informazioni e risorse documentarie;
- 11) Prevedere la nomina di un Comitato Scientifico o di un consulente scientifico qualificato;

- 12) Prevedere attività di formazione, anche in collaborazione con Enti Pubblici, Cesvot, Fondazioni, Associazioni similari, professionisti, ecc. rivolte sia ai propri associati che a tutti i cittadini interessati;
- 13) Organizzazione di escursioni, gite, visite guidate, ecc., anche in collaborazione con organizzazioni similari;
- 14) Promuovere e gestire attività didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado.

L'associazione può stipulare con altre associazioni, organizzazioni, fondazioni, centri culturali, musei, cooperative e soggetti del Non Profit un patto associativo o un semplice protocollo d'intesa che, sulla base di un programma culturale e di iniziative, impegni reciprocamente le organizzazioni. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associati;
- la dichiarazione di accettazione della legge sulla privacy;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:

- Ordinari – Sono definiti soci ordinari tutti coloro che, raggiunta la maggiore età, condividono e perseguono gli scopi e le finalità dell'Associazione e versano la quota annuale associativa.
- Volontari – sono definiti volontari i Soci che versano la quota annuale associativa e per loro libera scelta, perseguendo le finalità dell'Associazione, svolgono attività non occasionale in favore della comunità e del bene comune.
- Sostenitori – Sono definiti soci sostenitori i minori di anni 18 e tutti coloro che contribuiscono con una qualsiasi erogazione liberale, senza partecipare direttamente alle attività dell'Associazione.
- Onorari – Sono definiti soci onorari quei soggetti (persone fisiche o organizzazioni non-profit) che si sono distinti per particolari benemeritenze verso l'Associazione stessa. I soci onorari diversi dalle persone fisiche sono associati nel rispetto dell'art. 32 co. 2 del Codice del Terzo Settore. La qualifica viene conferita dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esclusi dal pagamento della quota associativa, ma possono partecipare a tutte le attività e assemblee, compresa quella per l'elezione del Consiglio Direttivo.

L'iscrizione a socio avviene previa domanda scritta dell'interessato, fermo restando la decisione del Consiglio Direttivo di accettare la domanda stessa, e si perfeziona con il pagamento della quota associativa nella misura annualmente stabilita dal Consiglio stesso e dall'accettazione dello Statuto dell'Associazione.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- non prendere iniziative personali a nome e per conto dell'Associazione stessa, senza delega del Consiglio Direttivo;
- tenere un comportamento eticamente e moralmente corretto anche verso gli altri soci;

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro i termini annualmente previsti dal Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;

- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 cts.

ART. 7

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e di seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a mezzo lettera cartacea o altro mezzo idoneo, anche telematico, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, preferibilmente entro il 30 del mese di aprile.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Dopo due assemblee straordinarie che non riuscissero a raggiungere la validità minima di presenti ($\frac{3}{4}$ degli associati) dalla terza convocazione, per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, la presenza necessaria scende al $\frac{1}{2}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio nonché per la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere al proprio interno il presidente, il vice presidente e le altre cariche associative ritenute necessarie (segretario, tesoriere, ecc...);
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- autorizzare gli associati per le spese correnti dell'attività dell'Associazione;
- nominare e formare sia tra gli associati che all'esterno dell'Associazione commissioni particolari, attribuendo ad esse le rispettive funzioni e i limiti di azione;
- incaricare i singoli soci ad operare in specifiche attività;
- provvedere alla stesura di un eventuale regolamento interno da sottoporre all'Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo ha facoltà, in casi di particolare necessità, di convocare un'Assemblea straordinaria.

Il Consiglio Direttivo ha altresì facoltà di proporre, con l'approvazione dell'Assemblea, il numero dei consiglieri da eleggere, purché rientri nei limiti posti dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 13, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e rieleggibili consecutivamente senza limiti di mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta (per email o cartacea) contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art 10

Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Art. 11

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso, nello specifico, è costituito dalle quote associative, dalle disponibilità liquide derivanti da iniziative promozionali dell'attività sociale, da lasciti, erogazioni liberali e donazioni, da beni mobili ed immobili, da attrezzature inerenti l'attività, da convenzioni, da progetti, anche internazionali e comunque da ogni altra entrata approvata dal Consiglio Direttivo, che non sia in contrasto con le leggi vigenti.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse da cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 12

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e chiusura al trentuno dicembre dello stesso anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 13

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 14

Volontari e lavoro retribuito

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

ART. 15

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 16

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.